

Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di rilievo "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione – Cass. n. 8718/2023

Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Querela di falso - Presentazione - Contenuto - Condizioni di ammissibilità - Prova della falsità - Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di rilievo "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione - Sufficienza.

In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_191

Corte

Cassazione

8718

2023